

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

- TORINO

Ricorre la dr.ssa Melania Gerrato, nata a Gragnano (NA) il 9/8/1983 (c.f. GRRMLN83M49E131L) rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dall'avv. Luisa Acampora (C.F. CMPLSU59P47I208L) e dall'avv. Riccardo Ferretti (C.F. FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.to presso gli indirizzi pec *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383, nonché in Torino alla Via Largo Migliaro n.16, Cap 10143 presso Avvocato Molinar Min Sabrina

Contro:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t.;

l'**USR per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t.;

la **Commissione di concorso per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t.

Nonché nei confronti di: dr.ssa **Vittoria Romeo** domiciliata in Santo Stefano di Rodighiano (CS) alla via Vico n° 21, Cap. 87056.

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari:

a) dell'esito negativo della correzione degli elaborati scritti della ricorrente come riportati nel verbale di numero sconosciuto e data sconosciuta della seduta di correzione dell'elaborato della ricorrente sottoscritto dalla Commissione concorsuale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte;

b) della griglia di valutazione riferita alla candidata n.418 con votazioni rese alle risposte date ai singoli quesiti dalla ricorrente, sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova scritta.

c) dell'avviso n. 3435 del 24.04.2020, pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d) per quanto di ragione, dell'avviso n. 5035 del 5.06.2020 pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte contenente la

convocazione dei candidati alle prove orali;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o lesivo per la ricorrente.

FATTO

A) La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018 (doc.1).

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere dalla regione di residenza; la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Piemonte dove i posti messi a concorso erano 221, con aggiunta del 30% per complessivi **288 posti**.

Dopo il superamento delle prove preselettive, la ricorrente era ammessa a svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna.

B) La prima prova, era costituita da sei domande a risposta aperta, volte a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del D.M. n. 863 del 18/12/2018; la seconda di carattere teorico-pratico, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

C) In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della prima prova scritta veniva stabilito che: per ciascun quesito a risposta aperta potesse essere attribuito un punteggio da 0 a 5 punti, con progressione per multipli di 0,5 fino al massimo di 30 punti complessivi; tale punteggio doveva essere assegnato in base ai seguenti criteri di valutazione (doc. 2):

1° inquadramento normativo (capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di

referimento) – insufficiente: punti 0 – molto lacunosa: punti 0,5 – lacunosa : punti 1 – adeguata: punti 1,5 – ottima: punti 2;

2° sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito (organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e compiutezza nella trattazione) – insufficiente: punti 0 – gravemente lacunosa: punti 0,5 – molto lacunosa : punti – lacunosa : 1,5 –adeguata: punti 2 – quasi ottima: punti 2,5 – ottima : punti 3.

D) In in violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e buon andamento, che devono caratterizzare tutte le procedure di accesso al pubblico impiego, **durante il periodo di lockdown imposto dalle misure urgenti di contrasto alla diffusione del covid - 19, la commissione esaminatrice comunicava con tre avvisi (doc nn. 7, 7bis, 7ter) ai candidati la sospensione delle procedure concorsuali,** in ultimo con la nota del 20.3.2020 (3° avviso) si rendeva noto quanto segue:

Sospensione dei lavori della Commissione Esaminatrice CONCORSO DSGA

*Si comunica che ai sensi dell’articolo **87, comma 5 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18,** recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020: «Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati...omissis».*

*Pertanto, in applicazione della citata norma legislativa, i lavori della Commissione esaminatrice del concorso di cui al presente avviso, **trovandosi nella fase di completamento della valutazione delle prove scritte, rimangono sospesi fino 15 maggio 2020.***

Sarà cura di quest’Ufficio tenere tempestivamente informati i candidati della ripresa dei lavori della commissione esaminatrice.

Ebbene, nonostante la sospensione delle attività concorsuali predisposta dalla stessa commissione, quest'ultima, in piena pandemia e quando ancora non ci si poteva spostare da un Comune ad un altro, essendo fatto *“divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano ,(10.4.2020) salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”*, ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M 10/4/2020, si riuniva in più sedute e in date diverse per completare le valutazioni delle prove, effettuare l'abbinamento degli elaborati e procedere alla pubblicazione della graduatoria il 24/4/2020, secondo quanto riportato in verbale, senza aver preventivamente comunicato ai candidati la ripresa delle attività di correzione.

In altri termini, la Commissione contro ogni norma e direttiva nazionale, che prevedeva la restrizione degli spostamenti e degli accostamenti personali, si riuniva in più date, precisamente, il 21.4.2020 e il 23.4.2020 presso l'Aula Biblioteca dell'ITC Sommelier di Torino ed infine stilava l'elenco nominativo degli ammessi agli orali in data 24.4.2020, senza dare alcuna comunicazione ufficiale della ripresa dei lavori.

L'Usl del Piemonte giustificava la pubblicazione dell'elenco degli ammessi all'orale e quindi anche le riunioni dei commissari, come necessarie alla conclusione delle procedure di valutazione e l'abbinamento dei nominativi, rinviando all'art. 4 del decreto legge n. 8 del 8.4.2020, n.22.

Va considerato, però, che essendo il decreto intervenuto a ridosso delle festività pasquali (settimana del 13.4.2020), la commissione avrebbe concluso le procedure di valutazione degli elaborati scritti **in una sola settimana (ovvero dal 15.4.2020 al 21.4.2020)**, periodo di tempo oggettivamente insufficiente per il corretto completamento delle anzidette operazioni.

Senza tralasciare che in base all'art. 4 del D.L. n.22. del 2020, non era consentito riprendere le attività visto che:

“La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, **primo periodo**, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita

esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure”.

Nel senso che l'art. 4 cit., espressamente, **modifica solo il primo periodo del comma 5 dell'art.87, ma non il secondo periodo ai sensi del quale: “resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati”.**

In sostanza, dall'avviso del 20.3.2020 pubblicato dall'Usr Piemonte si evince che la fase di correzione non era terminata e fino al 4 maggio persisteva il divieto di spostamento tra comuni, salvo comprovate esigenze lavorative urgenti su territorio nazionale ai sensi del D.P.CM del 10.4.2020, pertanto tutto ciò fa dubitare fortemente dell'effettiva compresenza dei membri della Commissione e dell'autenticità della sottoscrizione dei verbali, in riferimento ai quali ci si chiede di acquisire la documentazione che comprova gli spostamenti e le riunioni di persona dei Commissari presso la sede di valutazione delle prove.

E) Comunque, l'USR Piemonte, in data 24/04/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, da cui la dott.ssa Gerrato era esclusa (doc. 3).

In data 5.6.2020, il medesimo Ufficio scolastico procedeva alla pubblicazione dell'avviso prot. n. 5035 contenente il CALENDARIO delle prove orali con inizio il 2.7.2020 e conclusione il 29.7.2020 (doc. 4).

Infine, si ravvisa che i candidati ammessi alla prova orale sono 282, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 288.

F) Appreso l'esito negativo, la ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito, oltre che copia dei compiti di altri candidati, valutati sufficienti, per poter procedere ad un raffronto. L'accesso a questi ultimi atti veniva ingiustamente negato, precludendo alla ricorrente la possibilità di verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla commissione in sede di correzione, sebbene la giurisprudenza amministrativa abbia più volte affermato che il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i

documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*); il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (*Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147*);

Ebbene, dalle copie della documentazione trasmessa dopo l'accesso è dato constatare che la dott.ssa Gerrato ha conseguito la seguente valutazione ai 6 quesiti risposti (doc. 5 - 6):

- **Domanda n. 1** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc...
1,5
- **Domanda n. 2** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc...
1,5
- **Domanda n. 3** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc...
1,5
- **Domanda n. 4** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc...
2
- **Domanda n. 5** – inquadramento normativo 1,5 – sintesi, esaustività ecc...
2
- **Domanda n. 6** – inquadramento normativo 1 – sintesi, esaustività ecc...
1,5

Concludendo, il voto finale della prima prova scritta è pari a 18,50/30, insufficiente per 2,50 punti rispetto al minimo previsto (21/30) per la correzione del secondo elaborato e l'ammissione agli orali.

La valutazione della prova scritta della ricorrente non è aderente ai citati criteri di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli

interessi dello stesso, sicché il giudizio complessivo è meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti:

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SEI QUESITI A RISPOSTA APERTA DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, l'esito della correzione dell'elaborato scritto della dott.ssa Gerrato è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non essendo stati correttamente applicati i criteri di valutazione da parte della Commissione concorsuale.

I.a Sulla valutazione dell'elaborato rispetto al parametro dell'inquadramento normativo.

Come anticipato in fatto, il criterio dell'inquadramento normativo si estrinseca nella capacità del candidato di individuare correttamente la normativa inerente all'oggetto del quesito e di dare prova di conoscere l'istituto di riferimento; l'esposizione di tali nozioni deve limitarsi ai soli elementi essenziali per conformarsi ai successivi criteri di esaustività e sintesi.

Ebbene, sotto tali aspetti, non si comprendono le modalità di applicazione di tale criterio da parte della Commissione concorsuale, considerato che, nonostante la ricorrente abbia per ogni risposta pienamente rispettato tutti i criteri previsti, tutte le 6 risposte aperte, sono state valutate con punteggio non superiore a 1,5 e, nel caso della risposta al quesito n. 6, persino con l'attribuzione di un 1 punto, ovvero lacunosa.

È necessario nuovamente sottolineare che i criteri di riferimento per la valutazione dell'elaborato sono due: uno – quello in parola – destinato alla valutazione delle capacità del candidato di individuare correttamente la norma di riferimento, l'altro volto a valutare la capacità di sintesi, di esposizione e di coerenza rispetto all'oggetto del quesito.

La netta separazione tra i due momenti di valutazione è comprovata dal

fatto che ai due parametri vengono attribuiti punteggi differenti, che successivamente sommati determineranno il punteggio complessivo.

A seguito di un'attenta lettura dell'elaborato della dott.ssa Gerrato, emerge con assoluta chiarezza che, rispetto all'inquadramento normativo dei quesiti non vi sono errori o imprecisioni, essendo stato, per ognuno di quesiti, individuata sia la norma di riferimento sia l'istituto giuridico.

Del tutto illogicamente, quindi, la Commissione concorsuale giunge addirittura ad attribuire una valutazione pari ad 1, ovvero lacunosa, per la risposta al quesito n.6, come se questa fosse totalmente lacunosa e così non è!

In più, l'assoluta mancanza di aderenza di tali valutazioni rispetto ai criteri stabiliti dal Ministero per la correzione della prima prova scritta, si evidenzia in tutta la sua gravità perché, per ognuno dei 6 quesiti, la ricorrente ha risposto, individuando tutte le normative di riferimento DIMOSTRANDO CAPACITA' DI SINTESI ED ESAUSTIVITÀ, attenendosi all'individuazione degli *elementi essenziali* della disciplina, come richiesto dai quesiti stessi.

Sicché, non è dato comprendere come le risposte formulate possano essere state ritenute persino lacunose, quando gli stessi parametri di valutazione comprendevano il requisito della sinteticità nell'esposizione, con limitazione ai soli elementi essenziali dell'impianto normativo oggetto di quesito.

Orbene, alla luce dei criteri di valutazione, le risposte formulate dalla ricorrente non possono che raggiungere il massimo punteggio (2 punti) previsto dalla griglia di valutazione, essendo state individuate correttamente le fonti normative oggetto dei quesiti che risultano espone sinteticamente, sia i corretti richiami alle norme, che gli elementi essenziali di tali norme.

Sotto il profilo dell'inquadramento normativo, quindi, le risposte date dalla dott.ssa Gerrato vanno ritenute meritevoli del punteggio massimo, avendo dimostrato perfetta conoscenza delle normative oggetto di prova e padronanza ed adeguatezza del linguaggio giuridico.

L'erronea valutazione dell'elaborato della ricorrente, sotto il profilo del corretto inquadramento normativo, ha ridotto la valutazione complessiva

di 2,50 punti, inficiando in maniera definitiva le possibilità della dott.ssa Gerrato di raggiungere la sufficienza (21/30).

I.b Sulla valutazione dell'elaborato rispetto al parametro della sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito.

Anche l'applicazione del secondo criterio di valutazione da parte della Commissione concorsuale è stata caratterizzata da una chiara irragionevolezza ed illogicità.

Invero, tale criterio, volto ad individuare i parametri in base ai quali valutare le capacità di esposizione e, quindi, la padronanza della materia da parte del candidato, prevede un ampio ventaglio di valutazioni che vanno dai 0 punti per una risposta ritenuta assolutamente insufficiente, ai 3 punti per una risposta ottima, con progressione per multipli di 0,5.

A differenza del precedente criterio, ad essere premiate sono le capacità del candidato di formulare risposte corrette sotto un profilo logico-formale, dotate di sintesi e chiarezza; andava considerato non tanto l'aspetto tecnico della risposta ma, l'attitudine redazionale.

Orbene, è evidente che tale criterio sia stato applicato in maniera errata dalla Commissione concorsuale in sede di correzione dell'elaborato della ricorrente, in quanto, oggettivamente, non si è tenuto conto dell'ampiezza del ventaglio di voti previsti dalla griglia di valutazione, che, ad esempio, nell'ipotesi di risposta lacunosa stabilisce che **il voto possa essere 0,5 per un compito gravemente lacunoso, 1 per un compito molto lacunoso, 1,5 per un compito lacunoso e 2 per un compito adeguato**.

Ben tre delle risposte formulate dalla ricorrente, specificatamente le nn. 1 – 2 – 3 – 6, hanno ricevuto una valutazione pari ad 1,5 venendo ritenute lacunose sotto il profilo redazionale.

Ebbene, tali valutazioni risultano assolutamente illogiche e non rispondenti ai parametri di giudizio fissati dal MIUR; infatti, dall'analisi dell'elaborato redatto dal ricorrente e, precisamente, dalla lettura delle risposte date ai predetti quesiti, risulta assolutamente incomprensibile il giudizio di lacunoso e non ad esempio di "adeguato" con l'assegnazione, quindi, di 2 punti.

Rispetto alle domande somministrate, le risposte formulate risultano chiaramente coerenti all'argomento del quesito ed esposte formalmente

in maniera corretta e chiara, sicché la valutazione di lacunoso non può essere ritenuta conforme al reale contenuto delle risposte date, essendo, tale giudizio, applicabile ad elaborati connotati da deficienza argomentativa ed incompletezza sul piano espositivo, caratteri che assolutamente non si riscontrano negli elaborati del ricorrente (doc. 6). Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa, quantomeno, per le risposte date ai quesiti n. 1- 2 - 3 - 6, il cui giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuate dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato del ricorrente.

Invero, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso, nell'assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: *“nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito”* (TAR Lazio di Roma, Sez. I Quater Sentenza, N. 8606/2018).

Anche in tal caso, l'erronea correzione della prima prova scritta, sotto il profilo della sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito, ha determinato l'impossibilità per la ricorrente di raggiungere la sufficienza, in quanto laddove avesse ottenuto il punteggio di 2 (pari adeguata) per le risposte ai quesiti n. 1 - 2 - 3 - 6, avrebbe ottenuto ulteriori 2 punti che, considerati i 3,5 punti illegittimamente negati nella valutazione dell'elaborato rispetto all'inquadramento normativo, gli avrebbero consentito di raggiungere quantomeno 24 punti e, pertanto, la piena sufficienza.

II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

La valutazione dell'elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione, affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa unica Commissione che ha corretto tutte le prove, ma che ha, manifestamente, cambiato metro di valutazione tra un candidato e l'altro.

Come detto in premessa sono stati richiesti i compiti degli altri concorrenti ma l'URS non ha consegnato né verbali, né i compiti degli altri candidati.

Ora per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*).

Il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (*Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147*).

Sicchè, ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo in considerazione del brevissimo e particolare periodo di tempo, meno di sette giorni, in cui sono stati corretti ed abbinati gli elaborati e,

pertanto, della presumibile disparità di trattamento tra i partecipanti come da confronti effettuati tra la ricorrente e altri candidati privatamente.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

Invero, in considerazione dei criteri di valutazione stabiliti dal Miur, ovvero: "capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito"; "conoscenza ed uso della normativa di riferimento"; "organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione", si rileva l'evidente difficoltà di comprendere il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Si evidenzia, dunque, che la differenza tra il punteggio complessivamente attribuito alla prima prova della ricorrente (18,5/30) e il punteggio minimo sufficiente per lo scrutinio della seconda prova (21/30) appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto delle risposte formulate le quali avrebbero sicuramente meritato la sufficienza.

Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatole, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

ISTANZA DI MISURE CAUTALARE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

In riferimento al *periculum* si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriverà alla ricorrente dall'esclusione dalla prova orale, che **avrà inizio il 2/7/2020 e termine il 29/7/2020** secondo il calendario pubblicato e depositato al doc.4, per cui si chiede **l'ammissione con riserva alla prova**, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

Ciò in quanto la rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale è potenzialmente idonea ad escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa.

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che l'art. 17 del Bando prevede la possibilità di aumentare i posti messi a concorso di una quota pari al 20% (oggi innalzata al 30%) dei posti disponibili per la singola regione e siccome in Piemonte sono stati ammessi alle prove orali un numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, precisamente 282 candidati ammessi agli orali e 288 posti messi a bando, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso non comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi candidati ammessi.

Ferma restando, nell'auspicata ipotesi di accoglimento nel merito del presente ricorso, la necessaria ricorrezione delle prove scritte della ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto on.le

TAR ordini all'USR per il Piemonte di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla seconda prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione, il verbale della seduta di correzione dell'elaborato della ricorrente svolta dalla Commissione giudicatrice per il Piemonte per il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) indetto con Decreto Dipartimentale prot. n. 2015 del 20/12/2018.

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 CPA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prossima udienza di camera di consiglio del 8 luglio 2020 non consentirebbe alla ricorrente di partecipare alle prove orali, **previste tra il 2 luglio ed il 29 luglio 2020.**

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla **Camera di Consiglio in data 8/7/2020**, considerato che la successiva udienza si terrà al termine delle prove alle quali si chede di essere ammessi con riserva, onerando la scrivente difesa della notifica del decreto di abbreviazione dei termini.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per il Piemonte, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i

motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego per cui il contributo unificato è pari a euro 325,00

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 52/94 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli – Torino, li 22/06/2020

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti